

(N. 2074)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore BOCCASSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1957

### Perdita e ricostituzione della pensione statale.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha lo scopo di consentire agli ex dipendenti statali, destituiti dal servizio in seguito a condanna penale che comporti la perdita del diritto a pensione per l'articolo 183 del testo unico n. 70 del 21 febbraio 1895, e successive modificazioni, il riacquisto del diritto stesso in caso di riabilitazione.

Si tratta di coloro che per il servizio prestato avrebbero avuto diritto alla pensione statale ma appunto ne furono automaticamente privati, in base alle norme sopra ricordate, per aver subito una condanna penale con l'interdizione perpetua dei pubblici uffici o comunque una condanna per peculato, malversazione, corruzione, e altri reati concernenti l'espletamento dei doveri d'ufficio o reati militari comportanti la degradazione.

La riabilitazione che come è noto, è concessa a chi, incorso in un reato, abbia compiuto almeno cinque anni di buona condotta, estingue per l'articolo 178 del codice penale le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, salvo contraria disposizione di legge.

Orbene, ci sembra più che giusto che, cessati tutti gli effetti penali della condanna, il diritto a pensione si ricostituisca automaticamente, senza che la ricostituzione venga invece deliberata con apprezzamento discrezionale, come avviene attualmente, dall'apposita Commissione ministeriale prevista dal citato articolo 183.

Si noti che il diritto a pensione costituisce, come la stessa retribuzione del lavoratore, il compenso dell'opera prestata, sia pure attraverso il trattamento differito nel tempo. Tale compenso deve essere considerato sacro e inviolabile, perchè scaturisce dall'effettiva prestazione d'opera. La pensione, come la stessa retribuzione, è normalmente sottoposta ad importanti garanzie, essa è per esempio considerata irrinunciabile, impignorabile, e inestinguibile, salvo alcune eccezioni che discendono appunto dal riconoscimento del diritto del pensionato.

Mentre negli altri settori al di fuori dell'impiego statale, la condanna penale non comporta la perdita del diritto (come avviene per esempio per la previdenza sociale), ammesso

che per il settore del pubblico impiego alle dipendenze dello Stato determinati reati debbono comportare una esemplare punizione, ci sembra tuttavia equo che con la riabilitazione ogni interessato possa, senza limitazione, otte-

nere automaticamente il ripristino del suo diritto.

È da augurarsi che la modifica che si propone possa poi aprire la strada ad una più radicale revisione della materia.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

A favore di tutti i dipendenti statali che siano incorsi nella perdita del diritto alla pensione per condanna penale in base all'articolo 183 del testo unico n. 70 del 21 febbraio 1895, e successive modificazioni, in caso di riabilitazione è ripristinato il diritto stesso nella misura stabilita dall'articolo 187 del citato testo unico.

Il ripristino ha luogo automaticamente con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quella della presentazione della domanda, che deve essere presentata alla competente amministrazione corredata del decreto di riabilitazione.